

BENEFIT ESENTASSE E LIMITE DI 600 EURO

Il Decreto Aiuti-bis 115/2022 ha fissato per i lavoratori dipendenti il plafond di non imponibilità dei benefit nel limite complessivo di euro 600 per il periodo di imposta 2022; il paniere di benefit è stato allargato anche alle utenze domestiche. La disposizione straordinaria del decreto Aiuti bis prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Secondo l’Agenzia ai fini del beneficio è necessario che le utenze riguardino immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

È interessante l’apertura dell’Agenzia riguardo al rimborso delle spese per le utenze intestate al condominio e ripartite fra i condomini, e di quelle intestate al proprietario dell’immobile e riaddebitate al locatario, cioè al dipendente, al coniuge o al familiare.

A fini del rimborso delle spese di acqua, elettricità e gas il datore di lavoro deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di 600 euro. In alternativa, precisa l’Agenzia, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), con la quale il lavoratore richiedente attesti:

- il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche,
- gli elementi identificativi della fornitura, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura,
- se l’intestatario è diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo,
- la tipologia di utenza,
- l’importo pagato,
- la data e le modalità di pagamento,
- la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

In ogni caso il lavoratore dovrà conservare la documentazione per l’eventuale successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La platea dei beneficiari

I lavoratori beneficiari della disposizione sono tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi dunque i collaboratori coordinati e continuativi, stagisti e titolari di borsa di studio che, tuttavia ed al contrario dei lavoratori dipendenti, non possono beneficiare dell’ulteriore limite di esenzione di euro 200 previsto per i buoni carburante.

L’Agenzia conferma, inoltre, che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, e non necessariamente alla generalità o a categorie di dipendenti.

La posizione dell’Agenzia, ancorché condivisibile sul piano formale (il riferimento del decreto Aiuti bis è infatti all’art. 51, comma 3 e non alle misure “collettive” del comma 2) pare poco realizzabile sul piano pratico, perché le misure di sostegno sociale che la norma vuole promuovere non possono diventare un elemento premiale o di valutazione selettiva dei lavoratori.

Termine di riconoscimento e fruizione dei benefit e cumulabilità con il bonus carburante

Beni e servizi nel limite di 600 euro annui potranno essere riconosciuti ai lavoratori entro il 12 gennaio 2023, secondo il c.d. **principio di cassa allargato**, secondo il quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del lavoratore, quando cioè il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

Il regime straordinario di beni e servizi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella del bonus carburante fino a 200 euro, introdotta dall’art. 2, D.L. n. 21/2022. I due benefici possono cumularsi nel rispetto degli specifici limiti: in particolare, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a ciascun lavoratore possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Ad esempio

Se un lavoratore dipendente beneficia nel 2022 di buoni benzina per 200 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari a 610 euro, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri benefit è pari a 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.